



Regione Molise

*Assessorato alla Programmazione, Bilancio, Finanze
Direzione Generale I^a
- Servizio Politiche finanziarie e tributarie -*

TRIBUTI:

1. ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF

2. IRAP

Aliquote applicabili nella Regione Molise per i periodi d'imposta 2006 e 2007.

>>>><<<<

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF ANNI 2006 E 2007

Per i periodi d'imposta 2006 e 2007 l'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF per la regione Molise è fissata all'**1,4%**.

PERIODO D'IMPOSTA 2006

L'aliquota è stata fissata nella misura dell'**1,4%** per effetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 174, della legge n. 311/2004 (Finanziaria 2005), come modificato dall'art. 1, comma 277, della legge n. 266/2005 (Finanziaria 2006) e dall'art. 1, comma 796, della legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007).

La Regione Molise, interessata dalla procedura prevista in tali disposizioni di legge, non è riuscita a ripianare per l'anno 2006, come risulta dai verbali del Tavolo delle certificazioni di accompagnamento al conto economico del 20 giugno 2006 e del 30 ottobre 2006 forniti dalla Ragioneria Generale dello Stato, il disavanzo di gestione della spesa sanitaria regionale, con la conseguenza dell'applicazione automatica, ope legis, della misura massima, prevista dalla vigente normativa, dell'aliquota della addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Si vedano, a tal proposito, il modello UNICO PF 2007 – Fascicolo 1 – pagina 60 e la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 15/E del 16.03.2007 al punto 3.5.

I lavoratori dipendenti ed i titolari di redditi assimilati, ai sensi degli articoli 49 e 50 del TUIR (DPR n. 917/1986 e successive modifiche ed integrazioni), nel caso in cui l'addizionale regionale IRPEF non sia stata trattenuta o sia stata trattenuta in misura inferiore al dovuto, ai fini di tale imposta, devono presentare la dichiarazione dei redditi nel caso in cui l'importo dovuto sia superiore ad € 10,33 (si veda, ad esempio, Unico Persone Fisiche 2007, fascicolo 1, periodo d'imposta 2006, Istruzioni per la compilazione, pag. 11, e/o Modello 730/2007 - Redditi 2006, Istruzioni per la compilazione).

PERIODO D'IMPOSTA 2007

L'aliquota all'**1,4%** è stata confermata dall'art. 4 della Legge regionale n. 42 del 28.12.2006 pubblicata sul BURM n. 36 del 29.12.2006.

IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANNI 2006 E 2007

PERIODO D'IMPOSTA 2006

In base all'art. 1, comma 174, della Legge n. 311/2004 (Legge finanziaria 2005), come modificato dall'art. 1, comma 277, della Legge n. 266/2005 (Legge finanziaria 2006), dall'art. 1, comma 796, della legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) e dall'art. 1, comma 1-bis e 1-ter, del Decreto Legge n. 206/2006, convertito con modificazioni dalla Legge n. 234/2006, **l'aliquota ordinaria del 4,25%, quella ridotta del 1,9%** prevista dall'articolo 45 del D. Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 per il settore agricolo e quelle ridotte per effetto di disposizioni regionali emanate ai sensi dell'art. 16 comma 3 del citato D. Lgs. 446/97 **devono essere maggiorate di un punto percentuale.** L'aliquota massima resta comunque ferma al 5,25%.

La Regione Molise, interessata dalla procedura prevista in tali disposizioni di legge, non è riuscita a ripianare per l'anno 2006, come risulta dai verbali del Tavolo delle certificazioni di



Regione Molise

Assessorato alla Programmazione, Bilancio, Finanze

Direzione Generale I^a

- Servizio Politiche finanziarie e tributarie -

accompagnamento al conto economico del 20 giugno 2006 e del 30 ottobre 2006 forniti dalla Ragioneria Generale dello Stato, il disavanzo di gestione della spesa sanitaria regionale, con la conseguenza dell'applicazione automatica, ope legis, della misura massima, prevista dalla vigente normativa, delle maggiorazioni dell'aliquota IRAP.

PERIODO D'IMPOSTA 2007

Le aliquote, come determinate per l'anno 2006, sono state confermate dall'art. 4 della Legge regionale n. 42 del 28.12.2006 pubblicata sul BURM n. 36 del 29.12.2006, salve le diverse norme statali.

Si vedano, a tal proposito, anche le leggi regionali n. 45/02, n. 1/04, n. 5/05.

Quindi, le aliquote IRAP da applicare per la Regione Molise, in base alla richiamata normativa, per i periodi d'imposta citati, risultano essere le seguenti:

<i>Codice agevolazione regionale, Modello IRAP periodo d'imposta 2006</i>	<i>Soggetto interessato</i>	<i>Anno 2006</i>	<i>Anno 2007</i>
	Soggetti passivi di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 446/97: tutti i soggetti passivi <u>non appartenenti</u> alle tipologie successive – Aliquota ordinaria ex art. 16, comma 1, d.lgs. n. 446/97	5,25%	5,25%
	Soggetti passivi di cui all'art. 3 comma 1 lettera e-bis) del d.lgs. n. 446/97 (Amministrazioni pubbliche) relativamente al valore prodotto per l'esercizio di attività non commerciali determinato ai sensi dell'art. 10 bis – Aliquota prevista dall'art. 16, comma 2 d.lgs. n. 446/97.	8,50%	8,50%
	Soggetti passivi di cui all'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 446/97 (soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi) – Aliquota ridotta per legge statale.	2,9%	3,75% ¹
A1	Soggetti passivi dell'imposta di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 446/1997 limitatamente al valore della produzione netta riferibile al territorio dei Comuni della provincia di Campobasso maggiormente danneggiati dal sisma del 31 ottobre 2002, individuati con D.P.G.R. 30 dicembre 2002, n. 167 – Aliquota ridotta per legge regionale (LL.RR. n. 1/04 art. 2, e n.5/05 art. 14).	4,25 %	4,25 %
A2	Soggetti passivi quali nuove imprese costituite, in qualsiasi forma giuridica, nel territorio regionale nel corso degli anni 2003, 2004 e 2005 – Aliquota ridotta con le citate leggi regionali.	4,25 %	4,25 %
A3	Soggetti passivi quali imprese giovanili di cui all'art. 5, comma 1 del decreto legislativo n. 185 del 21 aprile 2000 e imprese individuali il cui titolare ha età non superiore a 35 anni – Aliquota ridotta con le citate leggi regionali.	4,25 %	4,25 %

¹ Per l'anno d'imposta 2007, l'art. 45 del d.lgs. 446/97 fissa attualmente l'aliquota al 3,75 %. In base alla citata normativa dello Stato in materia di disavanzi della sanità, la stessa aliquota dovrebbe essere aumentata di un punto percentuale per cui, per la Regione Molise, sarebbe fissata al 4,75 %, eccetto il caso in cui la prossima Finanziaria 2008 confermi l'aliquota ridotta del 1,9 % anche per il periodo d'imposta 2007; in tal caso, l'aliquota applicabile per la Regione Molise resterebbe al 2,9 % anche per il 2007, ai sensi della predetta normativa.



Regione Molise

Assessorato alla Programmazione, Bilancio, Finanze

Direzione Generale 1^a

- Servizio Politiche finanziarie e tributarie -

A4	Soggetti passivi quali imprese femminili in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, lettera a), della legge 25 febbraio 1992 n. 215 – Aliquota ridotta con le citate leggi regionali.	4,25 %	4,25 %
A5	Soggetti passivi quali società sportive dilettantistiche operanti senza fine di lucro – Aliquota ridotta con le citate leggi regionali.	4,25 %	4,25 %
A6	Soggetti passivi quali imprese, sotto qualsiasi forma costituite, limitatamente al valore della produzione netta riferibile al territorio dei Comuni montani, intendendosi per tali, ai fini in rassegna, quelli con rilievo altimetrico superiore a 750 mt. sul livello del mare – Aliquota ridotta con le citate leggi regionali.	4,25 %	4,25 %
E1	ONLUS. Ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale" (ONLUS), i soggetti individuati dall'articolo 10 dello stesso decreto sono esentati dal pagamento dell'IRAP. Si veda LR n. 5/05 art. 14.	Esenti	Esenti

L'aliquota ridotta non si applica qualora il minor onere tributario ecceda per importo e condizioni i limiti consentiti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti "de minimis".

Per soggetti passivi quali: 1) Banche, 2) Imprese appartenenti alla rete della Grande Distribuzione regionale, in forza dei criteri stabiliti dal D.M. 18 settembre 1997 e dal D.M. 27 ottobre 1997 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dalla disciplina comunitaria in materia si applica, comunque, l'aliquota nella misura del 5,25% (si vedano le leggi regionali citate in precedenza e l'art. 45, comma 2, del d.lgs. 446/97).

Campobasso, 11.05.2007